



PRO RECCO BOCCE

*Associazione Sportiva
Dilettantistica*

Via della Né, 1 – 16036 Recco GE
cod. FIB VGE00605 - C.F. 91035100105
Tel.-Fax: 0185 720080
e-mail: proreccobocce@interfree.it

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 4 dicembre 1965

Modificato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 27 ottobre 2001
(in seguito approvazione del D.Lgs. 460/97)

Aggiornato dall'Assemblea Generale dei Soci in data
alle modifiche dell'art. 90 L. 289/02 e s.m.i.

PROPOSTE DI MODIFICA

STATUTO DELLA "PRO RECCO BOCCE" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - Denominazione e sede *(nuovo art. sost. artt. 1, 2 riscritti e unificati)*

1. E' costituita in Recco (GE), Via Della Né 1, un'associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile denominata "Pro Recco Bocce" Associazione Sportiva Dilettantistica.
2. L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) riconosciuta dal CONI ai fini sportivi e dal Ministero dell'Interno quale Ente avente finalità assistenziali con D.M. del 13 maggio 2004.

Art. 2 - Scopo *(nuovo articolo sost. art. con punti)*

1. L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di Enti da questo delegati ha lo scopo preminente di praticare e propagandare lo Sport delle bocce, sia in campo agonistico che in quello ricreativo. *(nuovo)*
2. L'associazione favorisce i rapporti umani di solidarietà, ed amicizia tra i propri associati. *(ex art.1 p. a)*
3. L'associazione ne organizza il tempo libero con manifestazioni ricreative, consentendo, oltre al gioco delle bocce, quello delle carte e di qualsiasi altro gioco consentito dalla Legge. *(ex art. 1 p. b)*
4. L'associazione può svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del gioco delle bocce. *(nuovo)*
5. L'Associazione può realizzare iniziative di solidarietà sociale, a favore di persone in condizioni di svantaggio, ed in particolare, a favore di minori a rischio, anziani e disabili. *(nuovo)*
6. L'associazione gestisce o dà in gestione uno spaccio bevande ove i Soci possono consumare a prezzi controllati, bibite e generi di conforto. *(ex art. 1 p. c)*
7. L'associazione si compone di un numero illimitato di soci senza alcuna distinzione di sesso di condizione sociale, di nazionalità, di fede politica e religiosa. *(ex art. 3)*
8. L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. *(ex artt. 4, 28 riscritti)*
9. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. *(nuovo)*
10. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché allo statuto e ai regolamenti della F.I.B.

Art. 3 - Durata *(ex art. 5 riscritto, elim. oppure li devolverà ai fini di pubblica utilità)*

1. La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, i beni mobili ed i trofei, che costituiscono il patrimonio sportivo, saranno consegnati

al Comune di Recco che li custodirà e potrà consegnarli ad una nuova associazione bocciofila che si costituisse in Recco.

Art. 4 - Soci *(sost. art. con punti)*

1. I Soci si distinguono in soci onorari e soci ordinari. I soci onorari sono nominati dall'assemblea per proposta motivata del Consiglio Direttivo esclusivamente tra le persone che abbiano acquisito particolari benemerienze verso l'associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali. *(ex art. 6)*
2. Le domande d'ammissione a Socio devono essere indirizzate al Presidente e il Consiglio Direttivo della stessa deciderà sull'accettazione o meno della richiesta. *(ex art. 7)*
3. La domanda d'ammissione a socio deve essere redatta su apposito modulo ed avallata dalla personale conoscenza di due soci che la controfirmeranno. E' quindi sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo che, in seduta ordinaria delibera sull'accoglimento a maggioranza dei voti dei membri presenti. *(ex art. 8)*
4. L'ammissione a Socio in qualsiasi epoca dell'anno deliberata, ha effetto dal principio dell'anno in corso e comporta il pagamento dell'intera quota annuale d'associazione. *(ex art. 9)*
5. Il Consiglio Direttivo stabilisce d'anno in anno la quota annuale d'associazione che deve essere pagata regolarmente da tutti i Soci; la morosità protrattasi per oltre due mesi dall'inizio dell'anno comporta la decadenza automatica della qualifica di Socio. *(ex art. 10 modificato)*
6. Il pagamento della quota annuale d'associazione deve essere eseguito in via anticipata e comunque non oltre il 28 febbraio. I Soci decaduti, non potranno accedere ai campi da gioco e alla sala riservata ai soci stessi. *(ex art. 11 modificato)*
7. Ogni Socio ha gli stessi diritti ed i medesimi doveri. Non sono ammesse limitazioni nell'esercizio di tali diritti. Il diritto di voto spetta a tutti i Soci maggiorenni. La quota associativa non è cedibile. Il diritto di voto decorre dall'anno successivo a quello d'iscrizione alla Società. *(ex art. 12)*
8. I soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme sancite dal presente Statuto e dalle deliberazioni prese dall' Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo; devono mantenere sia nei locali sociali che durante lo svolgimento delle partite a bocce, sia a scopo ricreativo e nelle manifestazioni agonistiche e sociali, un comportamento conforme al buon nome dell' associazione in armonia con le regole della corretta e educata convivenza e con quelle sportive sancite dal regolamento della F.I.B. *(ex art. 13)*
9. Nei confronti del socio inadempiente possono essere presi i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo verbale o scritto,
 - b) sospensione per un periodo non superiore a tre mesi,
 - c) radiazione,
 - d) quelli previsti dal regolamento F.I.B. per i Soci cartellinati per infrazioni disciplina durante lo svolgimento di gare agonistiche. *(ex art. 14)*

10. I Soci esonerano l'associazione da ogni responsabilità per infortuni e/o danni alla loro persona e/o alle loro cose che possono verificarsi sia nei locali ed impianti sportivi sociali, sia in occasione di viaggi, trasferte, ecc. (*ex art. 15*)

11. La qualità di Socio cessa: (*ex art. 16*)

- a) per morte,
- b) per dimissioni,
- c) per morosità,
- d) per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di provvedimenti disciplinari.

Art. 5 - Organi (*ex art. 17 ins.to il presidente e i revisori dei conti*)

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) i revisori dei conti.

Art. 6 - Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana, è il massimo organo deliberativo dell'associazione e sarà convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo, entro il primo trimestre. In adunanza si procede all'esame ed all'approvazione del rendiconto annuale economico e finanziario e del bilancio preventivo appositamente redatto dal Consiglio Direttivo, alla nomina dei Consiglieri giunti alla normale scadenza del loro mandato, alla nomina dei Soci onorari, ad approvare il programma di massima per le attività sportive e ricreative da svolgere durante l'anno ed a deliberare, con la maggioranza di voti pari almeno a tre quarti del numero dei presenti purché sia almeno il 10 per cento dei Soci con diritto di voto, la modifica dello Statuto Sociale. (*ex art. 18 modificato*)

2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata ogni qualvolta il Direttivo ne ravvisi la necessità e l'urgenza, oppure, per domanda di almeno un quinto dei Soci ordinari in regola con il tesseramento, da presentarsi per iscritto, con le motivazioni, al Consiglio Direttivo il quale, in questo caso, deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. (*ex art. 19*)

3. I Soci sono convocati mediante l'affissione nella bacheca sociale dell'avviso contenente il testo dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data stabilita. (*ex art. 20*)

4. Ogni Socio deve intervenire personalmente all'Assemblea, non essendo ammessa delega, ed ha diritto ad un solo voto. (*ex art. 21*)

5. L'Assemblea nomina un presidente ed un Segretario non appartenenti al Consiglio Direttivo. In caso d'elezioni, l'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e due Scrutatori non appartenenti al Consiglio Direttivo uscente né iscritti nella lista dei candidati. Il Presidente dirigerà i lavori dell'

Assemblea concedendo la parola a chi ne farà richiesta. Il Segretario redigerà il verbale e lo sottoscriverà dopo averlo fatto firmare al Presidente dell' Assemblea. *(ex art. 22)*

6. L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria è valida, in prima convocazione se presenti almeno un quinto dei Soci; in seconda convocazione, dopo almeno un' ora dal qualunque sia il numero dei Soci ordinari intervenuti. *(ex art. 23)*
7. Le deliberazioni dell' Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci ordinari presenti ad esclusione di quelle di modifica dello Statuto Sociale per le quali deve essere osservato quanto prescritto dal precedente punto 1. *(ex art. 24)*
8. Le convocazioni assembleari, le rendicontazioni, le deliberazioni e il Corpo Associativo dovranno essere opportunamente pubblicizzate. *(ex art. 25)*

Art. 7 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, ne ha la rappresentanza legale ed è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell' associazione stessa. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti e sottoscrive i bilanci, convoca per mandato del Consiglio Direttivo le Assemblee dei Soci. E' autorizzato a firmare congiuntamente al cassiere e anche disgiuntamente, mandati di pagamento e reversali d'incasso. In caso d'assoluta improrogabile urgenza, può deliberare su questioni di competenza del Consiglio Direttivo al quale deve sottoporre per ratifica i relativi atti. Può delegare questi suoi poteri o parte di essi a uno o più componenti del Consiglio Direttivo. *(ex art. 38)*
2. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione del Consiglio Direttivo *(ex art. 40 riscritto)*

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo *(ex art. 27 suddiviso con punti 1, 2 e modificato come segue)*

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri e dura in carica due anni con possibilità di rielezione, la normale scadenza delle nomine viene fissata al 31 marzo di ogni mandato.
2. Le nomine dei Consiglieri vengono attribuite dall' Assemblea Generale dei Soci mediante votazione per scrutinio segreto. I Consiglieri sono scelti sulla base di una lista di candidati il cui numero non può essere inferiore a nove. Ogni Socio può assegnare, sulla scheda elettorale, un massimo di nove preferenze. In caso di parità di preferenze, viene eletto il Consigliere più anziano. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consigliere dimissionario viene sostituito dal primo dei non eletti e così via fino all'esaurimento dei nomi disponibili. Qualora non fossero più disponibili nomi per effettuare sostituzioni, il Consiglio Direttivo potrà restare in carica fino al numero minimo di sette componenti. Al di sotto di tale numero dovranno essere indette nuove elezioni.
3. I membri del Consiglio Direttivo hanno tutti voto uguale e deliberativo. *(ex art. 29)*

4. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, procede alla nomina delle cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Direttore Sportivo e Cassiere. Inoltre, se del caso nomina il Responsabile del Settore Giovanile e il Responsabile di Struttura. (*ex art. 30*)
5. Il Consiglio Direttivo può predisporre uno o più Regolamenti d'attuazione del presente Statuto Sociale che dovranno essere approvati dall' Assemblea dei Soci a maggioranza dei Soci presenti. Analoga procedura dovrà essere seguita per apportare eventuali modificazioni ai citati Regolamenti. (*ex art.31*)
6. Il Consiglio Direttivo dirige la vita della Società e in particolare: (*ex art. 32, punti g, h eliminati*)
 - a) esegue le deliberazioni dell' Assemblea Generale dei Soci, cura l'osservanza dello Statuto Sociale e degli eventuali Regolamenti;
 - b) adotta tutte le decisioni necessarie per garantire l'efficienza e la funzionalità degli impianti sociali, valendosi dell' opera dei soci e stipulando contratti di appalto con imprese specializzate;
 - c) provvede per la gestione del bar sociale assumendo tutte le decisioni ritenute opportune per garantire il migliore servizio nel rispetto delle norme vigenti;
 - d) predispose il calendario annuale di tutte le gare di bocce e delle altre manifestazioni ricreative;
 - e) procede all'esame dei programmi e dei preventivi di spesa che, se di carattere straordinario verranno portati a conoscenza dei soci mediante avvisi esposti all'albo prima di deliberarne l'esecuzione;
 - t) delibera sulle domande di ammissione e di riammissione a Socio e sui provvedimenti disciplinari da comunicare ai Soci.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese mediante avviso scritto contenente l'ordine dei giorno, esposto nell' albo della sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.
8. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno due Consiglieri, in questo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o dai Vice in loro assenza, dal Consigliere più anziano di età. Il verbale verrà esposto nell'albo per renderne partecipi tutti i Soci.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere assunte a maggioranza assoluta di voti e con la presenza almeno della maggioranza assoluta dei suoi membri (cinque). In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione in assenza del Presidente stesso.
11. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica e non può essere rieletto per un periodo di almeno tre anni.

Art. 9 - Il Vicepresidente (*ex art. 39*)

1. Il Vice Presidente, in caso d'assenza e/o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni.

Art. 10 - Il Segretario (*ex art. 41 riscritto*)

1. Il Segretario assiste il Presidente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo che saranno sottoscritti dallo stesso e dal Presidente e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed è incaricato del corretto svolgimento del lavoro burocratico sia all'interno che all'esterno della Società.

Art. 11 - Il Direttore Sportivo (*ex art. 42*)

1. Il Direttore Sportivo è il responsabile dell'attività agonistica dell'associazione. Ha il compito di curare la preparazione atletica dei Soci cartellinati; suggerisce le formazioni degli atleti partecipanti a gare e tornei di bocce. E' assistito nel Suo lavoro dai membri componenti la Commissione Tecnica nominata dal Consiglio Direttivo su sua proposta. La nomina di tale Commissione Tecnica è facoltativa.

Art. 12 - Il Cassiere (*ex art. 43, riscritto*)

1. Il Cassiere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Cassiere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca crediti e debiti.

Art. 13 - Rendiconto (*nuovo art.*)

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario dell'associazione ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
3. Insieme alla convocazione dell' Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del bilancio stesso.

Art. 14 - Il Responsabile del Settore Giovanile (*ex art. 45*)

1. Il Responsabile del Settore Giovanile, coadiuvato da collaboratori, ha il compito di promuovere il gioco delle bocce tra i giovani; cura la loro preparazione atletica e tecnica propone al Consiglio Direttivo e organizza corsi formativi; propone al Consiglio Direttivo e sviluppa iniziative promozionali; segue i giovani nelle varie attività agonistiche e nelle gare di campionato; tiene

aggiornato il registro relativo a tutti gli adempimenti inerenti l'attività giovanile quali; visite sanitarie, iscrizioni F. I. 8., tesseramenti, ecc.

Art. 15 - Il Responsabile di Struttura (*ex art. 46*)

1. Il Responsabile di Struttura ha il compito di vigilare sul buon andamento delle attività ricreative aggiuntive al gioco delle bocce; propone al Consiglio Direttivo e cura lo svolgimento di manifestazioni e gare, escluso quelle delle bocce a livello agonistico, compreso quelle attinenti al gioco delle carte; segnala al Consiglio Direttivo ogni necessità sia manutentiva che di arredo sia della parte interna che di quella esterna.

Art. 16 - I Consiglieri (*ex art. 44*)

1. I Consiglieri hanno il compito di collaborare con il Presidente ed il Segretario per il migliore funzionamento dell'organismo sociale, e quello di farsi portavoce delle esigenze e dei suggerimenti dei Soci nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Incompatibilità Cariche Sociali (*nuovo art.*)

1. E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Art. 18 - Patrimonio (*nuovo art.*)

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art. 19 - Collegio Revisori dei conti (*nuovo art.*)

1. E' composto da due componenti eletti dall' Assemblea dei Soci anche tra i non soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Può assistere a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, ha il controllo della gestione contabile finanziaria ed economica dell' Associazione e l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all' Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario. Nel caso di riscontri di gravi irregolarità può richiedere al Presidente dell' Associazione la convocazione di un'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Art. 20 - Norma di rinvio (*nuovo art.*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Bocce a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile.

Modifiche approvate dal Consiglio Direttivo in data 22 febbraio 2005